



## Organi di Giustizia

**TRIBUNALE FEDERALE**  
Avv. Luigi Musolino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32.488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 6 /17

Dec. n. 6/17

Il giorno 6 novembre 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Stefano M. Bortone - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul deferimento di :

**PASSANO Andrea**, nato il 22.09.1973 a Genova e residente in Busalla (GE) alla via Priv. De Ferrari n.24/15, tesserato e licenziato FMI con il M.C. "DELLA SUPERBA" con tessera n. 17018956 e licenza TR n. S01246;

**incolpato di:**

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, perché con comunicazione inviata via mail alla rivista *Motosprint* (pubblicata parzialmente sul numero del 1°8.2017) accusava la Federazione Motociclistica Italiana di **“ladrocinio”**; inoltre, con un post pubblicato il 16.08. u.s. sulla bacheca pubblica del proprio profilo *Facebook*, definiva la Federazione Motociclistica: **“una macchina infernale, evidentemente composta da persone che costano un capitale”**;

**Svolgimento del processo**

Con atto di deferimento del 27 settembre 2017, il Procuratore federale disponeva il deferimento di PASSANO Andrea al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 87 R.d.G. de 29.09.2017, veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 6 novembre 2017, alle ore 10:30, decreto regolarmente notificato al deferito con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.

All'udienza del 6 novembre 2017, il presidente del Tribunale federale, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava aperto il dibattimento. Assente il deferito.

All'esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva applicarsi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera per mesi 8 (pena base 1 anno ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche ex art. 45 R.d.G. a mesi 8 di ritiro della tessera, in considerazione dell'incensuratezza dell'incolpato).

Il presidente del Tribunale federale, sentito il Procuratore Federale, letti gli atti, dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni 30.

## Motivazione

Da quanto emerso in esito all'udienza dibattimentale e sulla scorta degli elementi di indagine raccolti dal Procuratore federale, la responsabilità disciplinare del deferito si rende solo in parte ascrivibile, previa riqualificazione dell'illecito.

Deve pregiudizialmente evidenziarsi che la contestualizzazione dell'espressione "ladrocinio federale", alla gestione delle gare motociclistiche "Trial" in Italia (così come maggiormente precisato in sede di memoria difensiva del 17.09.2017 dal deferito), affatto sposta la riconducibilità della locuzione, inequivocabilmente riferita all'operato della dirigenza federale, per cui trattasi di esternazione lesiva e suscettibile di arrecare oggettivo discredito al prestigio della Federazione e dei suoi organi.

Assume aggiuntivo rilievo ai fini della valutazione di gravità dell'illecito, che la comunicazione contenente l'espressione *de qua*, sia stata inviata via e-mail alla redazione del settimanale "Motosprint", con intendimento evidentemente finalizzato alla pubblicazione integrale del testo comprensivo della locuzione "ladrocinio federale".

Quanto precede, emerge chiaramente a disamina della memoria a firma dello stesso PASSANO oltreché, esplicitamente, da quanto postato dal predetto sul proprio profilo Facebook in data 16.08.2017, laddove l'incolpato ebbe a rammaricarsi del "taglio" subito all'"essenza" del proprio pensiero, riferendosi al numero della rivista "Motosprint" in uscita il 01.08.2017.

Ciò che riconduce il mancato effetto di propalazione della diffamazione a mezzo stampa, al metro di cautela e prudenza usato dal direttore responsabile della testata, e non certamente alla volontà dell'odierno deferito di dimensionare l'espressione lesiva al contesto di una privata discussione tra addetti ai lavori.

Rispetto all'ulteriore espressione richiamata in rubrica e contenuta nello stesso post Facebook del 16.08.2017, con cui la Federazione veniva definita dal PASSANO "una macchina infernale, evidentemente composta

da persone che costano un capitale", pur nella sconvenienza della frase espressa in forma inutilmente polemica, la stessa non appare nella sostanza esondare dai limiti di una critica, consentita ai tesserati, nell'ambito della libera manifestazione del pensiero.

L'illecito consumato nella parte ritenuta rilevante e attributiva dell'epiteto di "ladrocinio", andrà riqualificato ai sensi dell'art. 1 co. 3 R.d.G., in considerazione della portata della locuzione offensiva e in ragione dell'incensuratezza del deferito, cui andrà irrogata la pena dell'ammonizione con diffida, prevista ex art. 23 R.d.G.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 23 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

**PASSANO Andrea**, nato il 22.09.1973 a Genova e residente in Busalla (GE) alla via Priv. De Ferrari n.24/15, tesserato e licenziato FMI con il M.C. "DELLA SUPERBA" con tessera n. 17018956 e licenza TR n. S01246,

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione della ammonizione con diffida, ritenuta la locuzione "ladrocinio", di cui al capo di incolpazione, violazione dell'art. 1 R.d.G., con l'avvertenza che, ove mai in futuro dovessero essere reiterate violazioni al Regolamento di Giustizia, le stesse verranno punite più severamente.**

Depositata il 22 novembre 2017


Avv. Claudio Fiorentino

Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

PRESIDENTE T. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a :

Passano Andrea;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

Co. Re. Liguria;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**